

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CASO.it

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto da:

Dr. PREMOSELLI Pier Carlo

PRESIDENTE

Dr.ssa ZAPPASODI Rossana

GIUDICE Rel.

Dr.ssa ROSSI Simonetta

GIUDICE

letti gli atti del proc n. 37153/05 R.G. promosso da:

FALLIMENTO O.M.A. – Oli Minerali Affini s.r.l.

contro

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED] o, [REDACTED] o, [REDACTED], [REDACTED] o, [REDACTED]
[REDACTED] o (convenuti)

REALE MUTUA di Assicurazioni S.p.A., LA PIEMONTESE Assicurazioni S.p.A. e
ZURICH Insurance Company S.A. (terze chiamate);

esaminate le eccezioni e difese svolte e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
22 giugno 2007;

rilevato che l'eccezione di estinzione del processo è stata sollevata a seguito
dell'avvenuta notificazione della terza istanza di fissazione di udienza allorchè era già
~~pacificamente spirato il termine ex art. 8 L. n. 5/2003~~ a seguito della memoria di
replica della terza chiamata Zurigo;

rilevato che parte attrice sostiene che tale termine si fosse sospeso o interrotto allorchè
in data 10.10.2006 era stato depositato il decreto di fissazione di udienza con il quale
era stata ritenuta tardiva la memoria di replica della Zurigo ed aveva ricominciato a

decorrere solo allorchè, con ordinanza collegiale del 24.11.2006 il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'istanza di fissazione di udienza notificata il 14.7.2006 e conseguentemente aveva revocato tale decreto di fissazione di udienza;

IL CASO .it

rilevato altresì che parte attrice ha in ogni caso eccepito la tardività dell'eccezione ai sensi dell'art. 8 comma 4 D. Lgs. n. 5/2003, in quanto nessuna delle parti aveva eccepito l'estinzione nel corso dell'udienza del 24.11.2006, allorchè invece, secondo l'assunto di controparte, il termine ex art. 8 era già scaduto;

ritenuto che ad avviso di questo Collegio entrambi gli assunti difensivi di parte attrice appaiono condivisibili;

considerato che innanzitutto va preso atto che all'udienza del 24.11.2006, allorchè il termine per la notificazione di un'istanza di fissazione a seguito della notifica della memoria di replica della Zurigo era già spirato, nessuna delle parti aveva eccepito l'estinzione del processo e che, pertanto, ai sensi dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 8 D.Lgs. 5/2003 anche il rilievo d'ufficio risultava già in allora precluso e tardiva deve ritenersi l'eccezione sollevata solo a seguito della notificazione della terza istanza di fissazione di udienza;

considerato infatti che il riferimento all'udienza di cui alla norma citata non sia limitato alla sola udienza fissata a seguito di una "istanza di fissazione di udienza tardiva", ma al comportamento delle parti in occasione della celebrazione di qualsiasi udienza alla cui data si siano già verificati i fatti posti a base dell'asserita estinzione;

ritenuto in ogni caso che la *ratio* dell'istituto della estinzione del processo, presupponga che la stessa si possa verificare solo allorchè il processo si trovi in uno stato di quiescenza in attesa delle determinazioni processuali delle parti e che pertanto

l'estinzione sia la sanzione prevista per l'inattività della parte individuata a fronte del vano decorso di termini perentori entro i quali il rito prevede la sua doverosa attivazione per dare impulso al processo:

rilevato che, invece, nel caso in esame non solo il decreto di fissazione di udienza del 10.10.2006 aveva ritenuto tardiva (e quindi irrilevante ai fini processuali) la memoria

di replica della Zurigo, ma nel fissare l'udienza collegiale aveva anche dato impulso al processo, non consentendo alle parti di interferire *medio tempore* con la scansione temporale dello stesso;

IL CASO.it

ritenuto opportuno riservare la disamina delle altre eccezioni preliminari unitamente al merito;

ritenuto di dovere confermare nel resto il decreto di fissazione di udienza ivi compresa la formulazione del quesito per l'ammessa CTU, con l'unica aggiunta dell'accertamento dell'incremento delle perdite "semestre per semestre";

P.Q.M.

- rigetta l'eccezione di estinzione del processo;

- conferma il decreto di fissazione di udienza riformulando il quesito di CTU nel modo seguente:

"Il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti prodotti ed acquisiti in causa i bilanci, sentiti i consulenti tecnici di parte nominati nel termine fissato e svolti tutti gli accertamenti del caso:

1) dica quando si è verificata la perdita del capitale sociale e quando è divenuta oggettivamente riscontrabile dall'amministratore e dai sindaci;

2) dica in particolare se alla data del 31.12.1997 la situazione patrimoniale effettiva della OMA fosse tale da determinare lo scioglimento ex art. 2448 n.4 c.c. previgente, con riferimento ai profili evidenziati da parte attrice al punto 2a) della citazione e se siano comunque riscontrabili e rilevanti a tale fine le irregolarità contabili indicate da parte attrice ai punti 2b), 2c), 2d) di citazione:


IL CASO.it

3) dica a quanto ammontassero le perdite allorchè la causa di scioglimento era divenuta percepibile per amministratori e sindaci e determini, per ogni convenuto con riferimento alla permanenza nell'incarico, il danno cagionato dalla prosecuzione dell'attività, quantificando l'incremento delle perdite semestre per semestre”;

- nomina CTU il dr. Alberto ABBATE via Cantore 3, Torino;
- fissa udienza per il conferimento dell'incarico, il giuramento del CTU e la nomina dei consulenti di parte al 19 settembre 2007 ore 12.30, avanti al giudice relatore dr.ssa Zappasodi, che delega altresì alla fissazione della successiva udienza collegiale all'esito delle operazioni peritali.

Torino 22 giugno 2007

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 GIU. 2007

IL CANCELLIERE
D.ssa Sofia NERPITI

AVVISI ALLE PARTI ed al CTU
in Data 28 GIU. 2007
IL CANCELLIERE